

F.I.Bi.S FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Affiliati e tesserati. Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione.
2. Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti.

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare

1. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
2. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporterà **un** aumento della sanzione.
3. I tesserati e gli affiliati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Articolo 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli affiliati ed i tesserati concorrono lealmente all'amministrazione della giustizia sportiva. I tesserati, a richiesta degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di testimoniare sui fatti a loro conoscenza, fatta salva l'eventualità che dalle dichiarazioni richieste possano scaturire elementi di contenuto autoindiziante.
2. Gli Organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli Organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
3. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Procuratore Federale.
4. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione e degli eventuali testimoni.

Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul biliardo.

1. Tutti gli Organi federali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul biliardo.
2. Se è accertato con provvedimento disciplinare che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE

CAPO I INFRAZIONI

Articolo 5 – Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Articolo 6 – Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI il ricorso all'arbitrato irrituale.
2. Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione.

Articolo 8 – Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni.

1. Il tesserato che, formalmente convocato o richiesto, non compare davanti ad un organo di giustizia per essere sentito, non fa pervenire ovvero non compie atti che è autorizzato a compiere e di cui sia richiesto, senza addurre legittimo impedimento, è punito con sanzione inibitoria da tre a sei mesi.
2. Alla stessa pena soggiace il tesserato che volontariamente fornisce informazioni davanti agli Organi di Giustizia che siano risultate false ad esito d'istruttoria nei confronti di chi le ha rese.
3. Si applica la sanzione inibitoria da sei mesi ad un anno se le condotte di cui ai precedenti commi sono preordinate ad impedire che il procedimento disciplinare si svolga regolarmente.

Articolo 9 – Illecito Sportivo e Frode Sportiva

1. Ogni condotta, commissiva od omissiva, elusiva dei disposti contenuti nelle norme federali inerenti alla partecipazione all'attività agonistica federale costituisce illecito sportivo.
2. Commette frode sportiva chi elude la normativa in materia di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ovvero quella relativa alla partecipazione alle assemblee federali ovvero quella relativa all'assunzione di cariche federali .
3. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping e quelle previste dalla Legge 401/89.
4. Commette illecito sportivo, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
5. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
6. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con la penalizzazione nell'anno in corso e/o negli anni successivi di un minimo di due punti ed un massimo di 10 punti.

7. Medesime sanzioni si applicano nelle ipotesi di frode sportiva.
8. Gli affiliati sono ritenuti responsabili oggettivamente degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati che si risolvano in un vantaggio per gli affiliati medesimi, salvo che venga provata l'assoluta estraneità.
9. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale per gli accertamenti di competenza.
10. La connivenza sarà punita con sanzione inibitoria da gg. 15 fino a tre mesi.

Articolo 10 – Doping

1. La materia è disciplinata dalle Norme Sportive Antidoping approvate dal CONI alle quali si fa integrale rinvio.

Articolo 11 – Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori sono irrogate sanzioni inibitorie fino a due anni o, se trattasi di affiliati, sanzioni pecuniarie fino a 2000 euro, anche cumulativamente.

Articolo 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

Articolo 13 – Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 14 – Violazione dei principi fondamentali

1. Chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art. 1, se non più severamente punibile, è soggetto a sanzione inibitoria fino ad un anno

CAPO II SANZIONI

Articolo 15 - Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero verbale, comunicato al diretto interessato dall'Organo di Giustizia che ha deliberato la sanzione. Essa viene inflitta per le più lievi infrazioni.

Articolo 16 – Deplorazione

1. La deplorazione consiste in un rimprovero scritto i cui contenuti devono essere riportati nel provvedimento che ha irrogato la sanzione. La deplorazione è comminata per infrazioni non adeguatamente punibili con la sanzione di cui al precedente articolo.

Articolo 17 – Ammenda

1. L'ammenda è una punizione pecuniaria che consiste nell'obbligo dell'affiliato di versare alla F.I.B.I.S. una somma pari ad un minimo di €50,00 e ad un massimo di €1000,00.

2. L'ammenda è irrogata in caso di riscontrate violazioni di carattere amministrativo commesse in danno della Federazione.
3. L'ammenda è, altresì, irrogata per le seguenti infrazioni:
 - da parte della fazione di pubblico composta da sostenitori di una società
 - a) offese e minacce verbali nei confronti degli ufficiali di gara o di tesserati;
 - b) lancio di oggetti non contundenti sul campo di gara;
 - c) invasione del campo di gara con intenti palesemente non aggressivi;
 - d) tentativo di invasione del campo con intenti aggressivi;
 - e) esposizione in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza od al razzismo.
 - da parte della società
 - a) qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.
4. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti.
5. L'ammenda può essere irrogata altresì per le infrazioni disciplinari commesse dai tesserati secondo quanto disposto dall'art. 23 del presente Regolamento.
6. Con il provvedimento disciplinare con il quale viene comminata la sanzione pecuniaria l'organo giudicante fissa il termine improrogabile del pagamento e determina l'eventuale sanzione della sospensione dalle attività federali in cui si debba convertire la sanzione pecuniaria in caso di inadempimento.

Articolo 18 – Inadempimento delle sanzioni pecuniarie

1. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, comporta la sospensione della società e/o del tesserato da ogni attività federale da un periodo minimo di 15 giorni ad un periodo massimo di un anno.
2. Il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione della società e/o del tesserato da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.
3. Ai fini della conversione della sanzione pecuniaria in sanzione della sospensione dalle attività federali, il ragguglio viene calcolato nella misura di giorni 20 di sospensione per ogni € 100,00 di ammenda o frazione di essa. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento e la sua esecuzione estingue il debito. Non può essere proposto appello avverso la conversione.

Articolo 19 – Penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre

1. La penalizzazione da 1 a 10 punti nelle competizioni a squadre è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:
 - a) qualora nel corso di una gara si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara stessa ascrivibili alla società, ai suoi tesserati od ai suoi sostenitori;
 - b) qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.
 - c) La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari.

Articolo 20 – Perdita della gara e altre penalizzazioni

1. L'affiliato responsabile di fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento di una manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva, è punita, oltreché con le sanzioni di cui agli artt. precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.
2. Competente a decidere sulla sanzione della perdita della gara è l'Organo di Giustizia di 1° grado competente *ratione materiae*, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
3. Negli incontri a squadre, la squadra appartenente alla Società responsabile avrà partita persa **con** il maggior scarto di punti conseguibile sul campo.
4. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al comma precedente, il provvedimento stesso dovrà essere adottato nei confronti di entrambe.

Articolo 21 – Esclusione dal campionato o da altre manifestazioni del calendario federale

1. L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto di prendere parte al campionato o alle manifestazioni per l'anno sportivo in corso.
2. La sanzione dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione è inflitta per le seguenti infrazioni:
 - a) frode o slealtà sportiva;
 - b) falso reiterato od aggravato;
 - c) fatti che pongono in pericolo di vita i tesserati;
 - d) recidiva di violazioni di cui all'art. 17 co. 3 lettera e)

Articolo 22 – Esclusione dalla partecipazione nell'attività internazionale

1. Nei casi di violazione disciplinari che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali od a disposizioni federali, alla società giudicata colpevole è inibita in via temporanea o definitiva l'attività internazionale in territorio italiano e/o all'estero, ufficiale e/o amichevole.

Articolo 23 – Sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara, atleti, tesserati in genere

1. I tesserati della Federazione, qualora si rendano responsabili della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, sono punibili, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:
 - a) deplorazione;
 - b) ammonizione;
 - c) squalifica per una o più giornate di gara fino ad un massimo di 10 giornate;
 - d) sospensione a tempo determinato per un periodo minimo di 15 giorni fino ad un massimo di due anni;
 - e) ammenda;
 - f) retrocessione in classifica nelle competizioni individuali;
 - g) inibizione da ogni attività federale a tempo determinato fino ad un massimo di due anni;
 - h) radiazione;
 - i) ritiro della tessera federale.
2. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate.
3. L'organo disciplinare, nelle sanzioni di carattere sospensivo o inibitorio, tiene conto dell'effettivo svolgimento delle manifestazioni federali.

Articolo 24 – Modalità di esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni di carattere disciplinare sono immediatamente esecutive dopo la notifica del dispositivo del provvedimento.
2. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
3. Il Giudice dell'appello, su istanza di parte, ove sussistono circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, se l'affiliato o il tesserato preannuncia o presenta ricorso entro le ore 12 del giorno successivo alla notifica pagando la prescritta tassa.
4. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito del campionato nel quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.
5. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, nell'anno sportivo successivo anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.
6. La squalifica si deve intendere scontata solo nel caso che l'incontro venga omologato. La partita sospesa e da recuperare non può essere considerata valida al fine della squalifica.
7. Il giocatore punito deve scontare la sanzione disciplinare nell'incontro immediatamente successivo a quello sospeso come da calendario.

Articolo 25 – Sospensione

1. La sospensione è a tempo determinato ed ha durata minima di giorni 15 e durata massima di anni due.
2. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività federale.
3. Agli atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità fisica del tesserato dovrà essere valutata dalla Commissione Medica Federale o da chi da essa delegato. L'inottemperanza alla convocazione ascrivibile a ragioni diverse dovrà, in via straordinaria, essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.

CAPO III DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 26 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la sanzione tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.
4. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a Euro 50 euro ed in misura superiore a Euro 1000,00.
5. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
6. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
7. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dalla normativa statutaria per l'attività agonistica in questione;
 - b) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, di campionato e di Trofeo, ecc.;
 - c) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - d) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.
8. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva ridotta da un terzo fino alla metà. Se volontariamente desistono dall'azione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà

Articolo 27 – Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 28 – Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nell'art. 27 si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Articolo 29 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - e) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

Articolo 30 – Concorso di circostanze attenuanti.

1. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nell'art. 29 si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza meno grave stabilita per le stesse, ma il giudice può diminuirle. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Articolo 31 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Il Giudice che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

Articolo 32 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dal Giudice a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dal Giudice a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono

Articolo 33 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione è della metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessuna caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
8. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

34 – Il Casellario Federale

1. E' istituito presso la Federazione Italiana Biliardo Sportivo il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche.

CAPO IV**CAUSE DI ESTINZIONE****Articolo 35 – Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni**

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) prescrizione;
 - b) amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle squalifiche o inibizioni sportive:
 - a) indulto;
 - b) grazia.

Articolo 36 – Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.
2. Le infrazioni relative all'illecito sportivo, alla frode sportiva e alle Norme Sportive Antidoping si prescrivono in 8 anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice, ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
6. Sono cause interruttive:
 - a) L'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - b) L'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
 - c) La richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d) La decisione che applica la misura cautelare della sospensione;
 - e) La decisione di condanna.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.
8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'inquisito.

Articolo 37 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo decreto disponga diversamente.
5. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Articolo 38 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 39 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam", emesso dal Presidente Federale; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. La grazia non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R., ed indirizzata al Presidente Federale.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I – I GIUDICI

Articolo 40 – Giurisdizione Sportiva

1. La Giustizia Federale è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto, secondo le norme del presente regolamento.

2. I giudici e il procuratore federale sono tenuti ad osservare le norme di questo regolamento anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.
3. Nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità del mezzo di prova.
4. I Giudici Sportivi risolvono ogni questione da cui dipende la decisione. Nel caso in cui la questione incidentale abbia rilievo penale, il Giudice può sospendere la decisione fino al passaggio in giudicato del provvedimento giudiziario che definisce la questione.
5. I provvedimenti che definiscono i procedimenti, da chiunque emessi, sono motivati a pena di nullità.

Articolo 41 – Riunione e separazione dei procedimenti

1. La riunione dei procedimenti pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta d'ufficio o su richiesta delle parti, quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi:
 - a) se le infrazioni per cui si procede sono state commesse da più soggetti in concorso fra loro o se, indipendentemente dalla cooperazione, le loro condotte abbiano contribuito alle violazioni rimproverate;
 - b) se le infrazioni sono state commesse nella medesima gara.
2. La separazione dei procedimenti è disposta, salvo che il Giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, nei casi in cui la definizione di alcuni dei procedimenti risulti raggiungibile con maggiore speditezza.
3. La riunione e la separazione sono disposte dal Giudice alla prima udienza, sentite le parti.

Articolo 42 – Competenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
3. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Commissione di Appello Federale l'esistenza di conflitti positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione.
4. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Commissione sul conflitto di competenza è inappellabile.

Articolo 43 – Capacità dei Giudici

1. Il mancato rispetto delle norme relative al numero dei giudici effettivi necessari per costituire validamente i collegi è motivo di nullità insanabile dei provvedimenti emessi.

Articolo 44 – Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento.

1. Non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare.
2. Chi ha esercitato funzioni di procuratore federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
3. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi o parenti.

Articolo 45 – Astensione

1. Il Giudice deve astenersi:
 - a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

- b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice;
 - d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;
 - e) se esistono altre gravi ragioni di convenienza;
 - f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Le dichiarazioni di astensione sono presentate al Presidente della Commissione Federale di Appello che decide senza formalità di procedura.
 3. Sulla dichiarazione di astensione del Presidente della Commissione Federale di Appello decide il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.
 4. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione *ad hoc* di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Commissione Federale di Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente alla Commissione di Giustizia e Disciplina.

Articolo 46 – Ricusazione

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
 - a) nei casi previsti dall'art. 45 comma 1 lett. a), b), c), d), f) e g);
 - b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. L'istanza di ricusazione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla consapevolezza. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.
3. L'istanza di ricusazione è, a pena di inammissibilità, presentata per iscritto con l'indicazione dei motivi ed eventuali documenti al Presidente della Commissione di Appello Federale che decide con provvedimento motivato.
4. L'istanza di ricusazione contro il Presidente della Commissione Federale di Appello è presentata al Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina. Le formalità richieste sono quelle di cui al precedente comma.
5. Non è ammessa la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.
6. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
7. Se l'istanza di ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato conservano efficacia. Il giudice ricusato è sostituito da altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Commissione Federale di Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente alla Commissione di Giustizia e Disciplina.
8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPO II - IL PROCURATORE FEDERALE

Articolo 47 – L'azione disciplinare

1. E' istituito presso la Procura Federale il Registro Generale delle Infrazioni Disciplinari (R.G.I.D.). La Segreteria annota sugli atti che possono contenere notizia di infrazione disciplinare la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al Procuratore Federale per l'iscrizione nel R.G.I.D...
2. Il P.F. iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di infrazione disciplinare che gli perviene o ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome del tesserato o dell'affiliato alla quale l'infrazione è attribuita.
3. Il Procuratore Federale ha il dovere di indagare su ogni questione dalla quale possano emergere violazioni disciplinari.
4. Egli ricerca, nella fase dell'indagine preliminare, la verità. L'attività d'indagine è esplicata attraverso la valutazione degli atti eventualmente prodotti, l'acquisizione di documenti, l'audizione di testimoni, l'interrogatorio degli inquisiti. Nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità del mezzo di prova.
5. Se, all'esito dell'indagine, non sussistono i presupposti per l'archiviazione, il Procuratore Federale esercita l'azione disciplinare attraverso l'atto di deferimento.
6. Il termine massimo di durata delle indagini preliminari è di 90 giorni, decorrenti dalla data di apertura del procedimento. Nel caso di indagini particolarmente complesse, il Procuratore Federale richiede alla Commissione di Giustizia e Disciplina la proroga del termine che non può essere superiore a 30 giorni. Gli atti d'indagine compiuti in violazione del presente articolo sono inutilizzabili.
7. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni con piena autonomia. Il titolare provvede alla sostituzione del sostituto nel caso di impedimento e nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 46.
8. L'azione disciplinare, in caso di violazione delle norme sul doping, è esercitata dalla procura antidoping istituita presso il CONI; la procura federale collabora con la procura antidoping del CONI ed informa quest'ultima di ogni eventuale notizia di reato in materia.

Articolo 48 – Atto di deferimento

1. L'atto di deferimento, comunicato a mezzo raccomandata a.r. all'incolpato, contiene:
 - a) Le generalità dell'incolpato ed il suo rapporto con la Federazione;
 - b) Il capo d'imputazione consistente nell'enunciazione del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate;
 - c) l'avviso che ha la facoltà di nominare un legale di fiducia che lo assista e rappresenti in ogni suo diritto;
 - d) l'avviso che ha la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti d'indagine;
 - e) l'avviso che ha la facoltà di avanzare richiesta di sottoporsi ad interrogatorio e di presentare scritti difensivi nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'avviso stesso;
 - f) l'avviso che ha la facoltà di eleggere un domicilio diverso da quello risultante agli atti della Federazione.
2. Trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma ovvero ritenuti non confutati i rilievi accusatori, il Procuratore Federale inoltra a mezzo fax l'atto di deferimento presso il giudice competente, corredato dalla prova (rapporto di trasmissione fax) del rituale invio all'incolpato dell'atto di deferimento, unitamente a tutti gli atti in suo possesso e ad eventuali annotazioni sul deferito nel Casellario Federale.
3. Con l'atto di deferimento il Procuratore avanza richiesta di convocazione delle parti per lo svolgimento del processo.

Articolo 49 - Archiviazione

1. Il provvedimento di archiviazione, motivato a pena di nullità, è comunicato al tesserato od all'affiliato che si assume essere stato direttamente danneggiato dall'infrazione nonché all'Organo di Giustizia competente in caso di deferimento. Nei procedimenti per illecito sportivo la comunicazione è effettuata anche alla parte portatrice di interessi indiretti.
2. Il tesserato, l'affiliato che ne abbia interesse, la parte portatrice di interessi indiretti nei procedimenti per illecito sportivo, può presentare, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, richiesta di opposizione davanti all'organo competente a giudicare della questione in caso di deferimento.
3. L'opposizione può essere proposta per i seguenti motivi:
 - a) Mancata assunzione di una prova decisiva quantunque l'opponente ne abbia fatto richiesta;
 - b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione adottata nel provvedimento.
4. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione non è impugnabile.
5. La declaratoria di nullità dell'archiviazione determina l'obbligo del procuratore federale di formulare l'imputazione, emettendo l'atto di deferimento.

CAPO III – L'INCOLPATO**Articolo 50 - Assunzione della qualità di incolpato**

1. La qualità di incolpato è assunta a seguito dell'atto di deferimento ed è conservata fino alla decisione definitiva del procedimento.
2. I diritti e le garanzie riconosciute all'incolpato sono estese alla persona sottoposta ad indagine.

Articolo 51 - Regole generali per l'interrogatorio

1. Il P.F. se intende interrogare l'inquisito inoltra allo stesso comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione, la sommaria enunciazione del fatto e le norme regolamentari che si assumono violate, l'avviso che ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia.
2. L'interrogatorio è documentato attraverso un verbale, redatto in forma integrale, contenente la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire.
3. L'inquisito è invitato a dichiarare le proprie generalità e a dichiarare il luogo ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.
4. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, il sottoposto all'atto è avvisato della facoltà di non rispondere e che, in ogni caso, il procedimento seguirà il suo corso.
5. L'organo procedente contesta all'inquisito, in forma chiara e precisa, il fatto che gli viene attribuito, lo invita ad esporre quanto ritiene utile per la propria difesa e gli pone direttamente domande. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda. Se vi è rifiuto di rispondere ne è fatta menzione nel verbale.
6. Il verbale è sottoscritto, in ogni sua pagina, dagli intervenuti. Se alcuno degli intervenuti non vuole sottoscrivere l'atto o non ne è in grado, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
7. Le dichiarazioni dell'inquisito assunte in violazione di quanto sopra sono inutilizzabili.

Articolo 52 – Difensore dell'incolpato

1. L'incolpato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'organo procedente o con atto scritto.
2. La difesa di più incolpati può essere assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorità procedente, se rileva una situazione d'incompatibilità, la indica e fissa un termine breve per rimuoverla. Se l'incompatibilità non viene rimossa l'autorità procede in assenza del difensore incompatibile.

3. Il difensore, fin dal momento della sua nomina, può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova favorevoli al proprio assistito. La facoltà è concessa per ogni stato e grado del procedimento. Il difensore può acquisire documenti, consulenze tecniche, conferire con le persone informate dei fatti ed acquisire dalle medesime dichiarazioni testimoniali scritte. In tal caso le dichiarazioni sono autenticate dal difensore. Gli atti dell'investigazione difensiva, se prodotti, vengono utilizzati dal P.F. e dai Giudici investiti della questione per le loro determinazioni.
4. Le spese per l'esercizio del diritto di difesa sono a carico dell'interessato che non consegue, in ogni caso, alcun diritto di rimborso o rivalsa.

TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Articolo 53 – Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini preliminari che durante le fasi del dibattimento.
3. Sono presupposti del provvedimento cautelare:
 - a) la gravità dell'infrazione;
 - b) i gravi indizi di colpevolezza;
 - c) il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di reiterazione della violazione.
4. La durata della sospensione non può essere superiore a 60 giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione cautelare è compiutamente motivato.
6. Il provvedimento che accoglie la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, deve contenere:
 - a) le generalità dell'inquisito e degli altri elementi che valgono ad identificarlo;
 - b) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme che si assumono violate; nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore federale;
 - c) l'esposizione dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari che, in concreto, giustificano la misura;
 - d) l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti irrilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f) la data e la sottoscrizione del giudice.
7. La sospensione cautelare è immediatamente revocata dal Giudice quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.
8. Il P.F. e l'inquisito possono in ogni momento richiedere la revoca della misura al Giudice che provvede entro **2** giorni dalla richiesta.
9. Il P.F., entro il termine perentorio di 5 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione cautelare, può proporre richiesta di riesame dello stesso, enunciando contestualmente, a pena di inammissibilità, i motivi.
10. L'inquisito, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla notifica della sospensione cautelare, può proporre richiesta di riesame della stessa, enunciando contestualmente, a pena di inammissibilità, i motivi.
11. Sulla richiesta di riesame decide la Commissione di Appello Federale entro 10 giorni dalla ricezione degli atti tempestivamente richiesti al Giudice del provvedimento appena pervenuta la richiesta di riesame. L'inutile decorrenza del termine comporta la perdita di efficacia della misura.
12. Il Presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti mediante fax. L'avviso è notificato almeno 3 giorni prima della data predetta.
13. Le parti vengono sentite se compaiono.
14. La Commissione annulla, riforma o conferma il provvedimento oggetto del riesame sulla base di tutti gli elementi emersi anche nel corso dell'udienza. La decisione della Commissione non è vincolata ne' dai motivi adottati dalle parti ne' da quelli enunciati nel provvedimento

TITOLO V- IL GIUDIZIO

CAPO I – PROCEDIMENTI DI I° GRADO

Articolo 54 . Infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenza generale

1. I Giudici sportivi sono nominati per l'intero quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
2. La commissione di giustizia e disciplina giudica in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutte le manifestazioni a carattere nazionale.
3. I Giudici Sportivi Regionali giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutte le manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale. Nel caso di gare interregionali è competente il Giudice della regione in cui si svolge la competizione.
4. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi.

Articolo 55. Procedimenti per le infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenze specifiche.

1. Il procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo è instaurato:
 - a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco, dell'abbigliamento e degli strumenti connessi all'attività sportiva.
3. Il procedimento di cui al comma 2 è instaurato:
 - a) d'ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva presentata al direttore di gara prima dell'inizio della gara ovvero successivamente nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, che il direttore di gara deve ricevere facendone immediata annotazione sul referto di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
4. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione di tesseramento irregolare degli atleti.
5. Il procedimento di cui al comma 4 è instaurato:
 - a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di finale il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara.
6. Con il provvedimento che rigetta il reclamo viene disposto l'incameramento della tassa federale. Con il provvedimento che dichiara inammissibile l'impugnazione viene disposta la restituzione del 50% della tassa federale, eccetto l'ipotesi in cui la medesima non sia stata versata. Con il provvedimento di accoglimento la tassa federale viene restituita.

Art. 56 COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA.

1. E' organo collegiale costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti. Essi vengono nominati dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio olimpico.
2. In caso di impedimento del Presidente assume le funzioni dello stesso il Vice Presidente.
3. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti;

4. La Commissione è competente a giudicare:
 - a. sugli appelli proposti avverso le decisioni dei Giudici Unici Regionali.
 - b. sulle infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e/ o dai tesserati e per le quali vi sia esposto della Procura Federale.
 - c. nelle altre ed ulteriori materie eventualmente indicate e disciplinate nello Statuto.

Art. 57 COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE.

1. L'organo collegiale costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio olimpico. In caso di impedimento del Presidente assume le funzioni dello stesso il Vice Presidente. .
2. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno *tre* componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti;
3. La Commissione di appello federale giudica collegialmente in secondo grado sugli appelli avverso le decisioni di prima istanza della Commissione di Giustizia e Disciplina.
4. La Commissione di appello federale è altresì competente a giudicare nelle altre ed ulteriori materie eventualmente indicate e disciplinate nello Statuto.
5. La Commissione d'Appello federale è competente in primo grado per le violazioni al doping, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 57 bis Competenza funzionale

1. Gli Organi della Giustizia sportiva ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Articolo 58 – Procedimento Ordinario davanti agli Organi Collegiali. Celebrazione dell'udienza

1. Il Giudice di prima istanza, ricevuto l'atto di deferimento, fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti.
2. L'avviso di convocazione, spedito a mezzo raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima della stessa, contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della convocazione nonché dell'organo che l'ha disposta. Con l'avviso di convocazione il Giudice informa le parti della facoltà di chiedere l'esame di testimoni e/o di consulenti tecnici inoltrando a mezzo fax, 5 giorni prima dell'udienza, a pena di inammissibilità, la lista testimoniale con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3. I testi ed i consulenti tecnici indicati nelle liste ed autorizzati dal Giudice sono presentati direttamente all'udienza. In relazione alle circostanze indicate nelle liste od emerse durante l'escussione testimoniale è sempre ammessa la prova a confutazione.
4. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.
5. Dell'udienza è redatto verbale contenente la descrizione delle attività svolte in udienza, delle richieste ed eccezioni formulate dalle parti nonché delle loro conclusioni.
6. Il procuratore federale è sempre presente.
7. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore. In tal caso il decorso del termine prescrizione è sospeso fino alla celebrazione della successiva udienza.
8. Il procuratore federale espone concisamente i fatti di cui al deferimento ed avanza le proprie richieste istruttorie.
9. Successivamente l'incolpato e/o il difensore formulano ed illustrano le loro richieste istruttorie. Hanno diritto di produrre documenti e depositare memorie.
10. Nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità del mezzo di prova.
11. Il Giudice informa l'inquisito che egli ha facoltà di rendere dichiarazioni spontanee purché attinenti all'oggetto del procedimento.

12. L'istruttoria inizia con l'assunzione delle prove richieste dal procuratore federale e prosegue con quelle richieste dalle altre parti. Le domande ai testimoni, ai consulenti ed all'imputato che accetta di sottoporsi ad esame, sono rivolte direttamente dalla parte che ne ha chiesto il mezzo di prova. Successivamente le altre parti possono contro-esaminare. Infine il Giudice può rivolgere le domande che ritiene più opportune.
13. Esaurita l'istruzione dibattimentale il Procuratore Federale e le altre parti formulano le loro conclusioni.
14. Il Giudice dirige la discussione ed impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. La replica è ammessa una sola volta ed in ogni caso l'incolpato ed il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano.
15. Se ad esito della discussione il fatto è apparso diverso da quello contestato o più grave, o se è emersa una circostanza aggravante, il Giudice d'ufficio o su istanza del Procuratore integra la contestazione e ne dà notizia all'incolpato presente. Se l'incolpato non è presente, il Giudice sospende il giudizio e procede alla notifica della nuova contestazione.
16. Se risulta assolutamente necessario, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
17. Esaurita la discussione e a meno che non si debba procedere secondo quanto al precedente comma, il Giudice dichiara chiuso il processo e riserva la decisione.

Articolo 59 – Deliberazione

1. La deliberazione è segreta, è emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato alle udienze, entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto deferimento..
2. Nel procedimento ordinario collegiale, in caso di contrasto fra i giudici del collegio, prevale la decisione della maggioranza.
3. *La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza. Il dispositivo è depositato senza ritardo presso la segreteria degli organi di giustizia.*
4. Le motivazioni, se non contestuali, devono essere emesse entro 30 giorni dall'udienza. La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede alla tempestiva comunicazione alle parti della delibera a mezzo raccomandata a.r.. La delibera contenente esclusivamente il dispositivo è anticipata via fax alle parti non presenti all'udienza..
5. Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce violazione regolamentare e se è insufficiente o contraddittoria la prova su tali circostanze, il giudice emette deliberazione assolutoria.
6. Salvo quanto previsto al precedente comma, il giudice, se la violazione è estinta per prescrizione, pronuncia delibera di non luogo a procedere enunciandone la causa.
7. Se l'incolpato risulta colpevole, il giudice emette deliberazione di condanna applicando la sanzione. Se la condanna riguarda più violazioni, il giudice stabilisce la sanzione per ciascuna di esse. Se le violazioni sono commesse nel medesimo contesto logico-temporale, il giudice applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sempre che da tale aumento non discenda il superamento del cumulo materiale delle sanzioni.
8. La deliberazione che decide su un fatto nuovo o diverso, non contestato ai sensi dell'art.58 comma 15, è nulla.

Articolo 60 – Requisiti della deliberazione

1. La delibera contiene:
 - a) l'intestazione "Federazione Italiana Biliardo Sportivo" e l'indicazione dell'organo che l'ha pronunciata;
 - b) le generalità dell'incolpato;
 - c) l'imputazione;
 - d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
 - e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie;

- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli regolamentari applicati;
 - g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La correzione di errori materiali avviene d'ufficio.

TITOLO VI - IMPUGNAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61 – Regole generali

1. Il diritto di impugnazione spetta a tutti i tesserati ed a tutti gli affiliati che abbiano subito decisioni sfavorevoli dagli organi di giustizia. Se il regolamento non distingue tra le diverse parti, il diritto spetta a ciascuna di esse.
2. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
3. Se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al Procuratore Federale.

Articolo 62 – Forma e presentazione dell'impugnazione.

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che l'ha emesso, e sono enunciati:
 - a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
 - b) i motivi;
 - c) le richieste.
2. L'incolpato può proporre impugnazione personalmente o a mezzo del proprio difensore la cui nomina deve risultare in calce al ricorso.
3. L'atto di impugnazione, anticipato via fax, è spedito alla Segreteria degli Organi di Giustizia, a mezzo raccomandata a.r. . A pena d'improcedibilità sono allegati all'atto presentato la ricevuta del versamento della tassa federale e la prova dell'avvenuto invio del ricorso alla controparte ed ai controinteressati.
4. L'impugnazione si considera proposta nella data di invio della raccomandata.
5. La Segreteria degli Organi di Giustizia, ricevuto l'atto d'impugnazione, lo comunica al giudice competente, alle altre parti e chiede alla segreteria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la trasmissione degli atti relativi al giudice competente .

Articolo 63 – Termini ed estensione dell'impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di 5 giorni dalla data di ricezione della deliberazione di prima istanza, debitamente notificata a mezzo raccomandata a.r..
2. L'impugnazione contro le singole decisioni maturate durante lo svolgimento del processo di primo grado può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la deliberazione.
3. Nel caso di concorso di più persone nel medesimo fatto, l'impugnazione proposta da uno degli incolpati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri incolpati.
4. Le parti fino a 2 giorni prima della celebrazione dell'udienza possono rinunciare all'impugnazione. La rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata.
5. I termini previsti nel presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Articolo 64 – Inammissibilità dell'impugnazione

1. L'impugnazione è inammissibile:
 - a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
 - b) quando il provvedimento non è impugnabile;
 - c) quando non sono osservate le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63;
 - d) quando v'è rinuncia all'impugnazione;
 - e) quando non risulta versata la tassa federale;
 - f) quando non risulti l'invio dell'atto alla controparte ed agli eventuali controinteressati.
2. Il Giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, dichiara l'inammissibilità del provvedimento impugnato e ne dispone l'esecuzione. La decisione è notificata a mezzo raccomandata a.r..
3. Con il provvedimento che dichiara inammissibile l'impugnazione viene disposta la restituzione del 50% della tassa federale, eccetto l'ipotesi prevista dalla lettera e).

CAPO II- PROCEDIMENTO IN APPELLO

Articolo 65 – Appello

1. I tesserati, gli affiliati che hanno partecipato al procedimento di primo grado, possono appellare le deliberazioni di prima istanza a loro sfavorevoli.
2. Il procuratore federale, l'incolpato possono appellare contro le deliberazioni di prima istanza rispettivamente di proscioglimento e di condanna.. Possono impugnare il provvedimento a loro sfavorevole le altre parti che abbiano partecipato al procedimento di primo grado.
3. L'appello attribuisce al giudice di seconda istanza la cognizione del processo limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
4. Se l'appello riguarda una decisione in materia tecnico-regolamentare, l'Organo di Appello competente può riformare od annullare la decisione di primo grado anche per motivi diversi da quelli dedotti.
5. Quando appellante è il Procuratore Federale, il Giudice dell'Appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, comunque non esorbitante i limiti definiti nell'atto di deferimento.
6. Quando appellante è l'incolpato, il Giudice dell'Appello non può irrogare una pena più grave per specie o quantità ne' prosciogliere l'incolpato per una causa meno favorevole di quella enunciata nel provvedimento appellato.
7. Se l'appello dell'incolpato è accolto relativamente a violazioni o a circostanze concorrenti, la pena è corrispondentemente diminuita.
8. Con la delibera d'appello possono essere applicate d'ufficio una o più circostanza attenuanti.

Articolo 66 – Udienza in appello

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al procedimento ordinario di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. Nell'udienza il Presidente o un altro componente del collegio da lui delegato fa la relazione del procedimento.
3. Per la discussione si osservano le disposizioni di cui all'art. 58 co. 12 e 13.
4. Quando una parte nell'atto di appello ha chiesto l'assunzione di nuove prove, il giudice, se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, ammette la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
5. Allo stesso modo decide quando la parte dimostri che si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può essere disposta anche d'ufficio dal giudice che la ritenga assolutamente necessaria.
6. Allo stesso modo decide se l'incolpato dimostra di non essere intervenuto nel giudizio di primo grado per caso fortuito, per forza maggiore o per non aver ricevuto l'avviso di convocazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.

Articolo 67– Ipotesi di nullità della delibera di primo grado

1. I Giudici dell'appello nei casi previsti dall'art. 59 co. 8, dichiarano la nullità in tutto o in parte della delibera appellata e dispongono la trasmissione degli atti al giudice di primo grado che, previa notifica all'interessato della corretta contestazione, procederà nei termini di rito.
2. I Giudici dell'appello dichiarano la nullità della delibera di primo grado qualora risulti viziata da una concreta lesione del diritto di difesa..
3. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, il giudice di appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, se necessaria, la rinnovazione dell'istruttoria e decide nel merito.

Articolo 68 – Delibera nel giudizio di appello

1. Fuori dai casi di cui all'art. 64, il Giudice di appello pronuncia delibera con la quale:
 - a) Conferma la delibera appellata;
 - b) Se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impuginate decidendo nuovamente nel merito;

- c) Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado annulla la decisione impugnata senza rinvio;
 - d) Se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
 - e) Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
2. I requisiti della delibera sono quelli previsti dall'art. 60 lett. a), b), c), d), f), e g). La parte motivazionale del provvedimento deve dar conto, in fatto e diritto, delle specifiche doglianze avanzate.
 3. Con il provvedimento che rigetta l'impugnazione viene disposto l'incameramento della tassa federale. Con il provvedimento che accoglie l'impugnazione viene disposta la restituzione della tassa federale.
 4. La delibera, completa di motivazione, è inoltrata presso la Segreteria ed a cura della medesima viene notificata, a mezzo raccomandata a.r., all'appellante ed al Procuratore Federale.

CAPO III – REVISIONE

Articolo 69 – Casi di revisione

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei soggetti condannati la revisione delle deliberazioni di condanna divenute definitive anche se la sanzione è stata eseguita o si è estinta.
2. La competenza a decidere è della Commissione d'Appello Federale che, in quanto compatibili, applica le norme del procedimento disciplinare in grado di appello.
3. La revisione può essere richiesta:
 - a) se i fatti stabiliti a fondamento della deliberazione di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un altro provvedimento definitivo della giustizia sportiva o della giustizia ordinaria;
 - b) se dopo la deliberazione di condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
 - c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato e/o dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena.

Articolo 70 – Contenuto soggetti e forma della richiesta

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda, essere sufficienti a dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
2. Possono chiedere la revisione il condannato e, se trattasi di tesserato per un sodalizio, l'affiliato che ha patito, a titolo di responsabilità oggettiva, il provvedimento sfavorevole. La richiesta può essere avanzata anche dal Procuratore Federale.
3. La richiesta di revisione è depositata o inviata a mezzo raccomandata a.r. presso la segreteria degli organi di giustizia ed è accompagnata, se proposta da un tesserato o da un affiliato, dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa federale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, nonché, in allegato, eventuali atti e documenti a sostegno della pretesa di revisione.
4. Quando la richiesta, a norma del presente articolo, risulti irrualmente proposta, la Commissione Federale d'Appello ne dichiara, anche d'ufficio, l'inammissibilità e dispone la restituzione del 50% della tassa federale.

Articolo 71 – Deliberazione di revisione

1. La Commissione può disporre, in qualunque momento, la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
2. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione, la Commissione revoca la delibera di condanna e pronuncia il proscioglimento. Il proscioglimento non può discendere da una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel precedente giudizio.
3. In caso di rigetto dell'istanza, la Commissione dispone l'incameramento della tassa federale e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della sanzione. In caso di accoglimento la Commissione dispone la restituzione della tassa federale
4. La delibera di revisione non è impugnabile. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità od il rigetto nel merito della domanda non pregiudica la possibilità di riproporla sulla base di elementi diversi.

TITOLO VII – RIABILITAZIONE E GRAZIA**Articolo 72 – Procedimento di riabilitazione**

1. La Commissione di Appello Federale, su richiesta dell'affiliato o del tesserato interessati, decide inappellabilmente sulla riabilitazione.
2. La convocazione e l'audizione della parte istante avviene se risulta assolutamente necessaria.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
4. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi **3** anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
5. L'istanza di riabilitazione contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. La C.A.F. acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
6. La C.A.F. si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli organi di giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r..
7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro **7** anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la C.A.F. su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Articolo 73 – Procedimento di Grazia

1. Gli affiliati ed i tesserati soggetti a sanzione a loro inflitta con provvedimento disciplinare divenuto definitivo, possono proporre domanda di grazia al Presidente della F.I.B.I.S..
2. L'istanza di revisione è *inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.*
3. Nei casi di radiazione, derivanti da provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, la domanda di grazia può essere proposta al Presidente federale decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima.
4. La domanda di grazia, sottoscritta dall'interessato, deve essere depositata presso la Segreteria degli organi di giustizia.
5. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della Federazione Italiana Biliardo Sportivo.

TITOLO VIII - PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 74 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla FIBIS si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra di loro che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia..
2. L'inosservanza della precedente disposizione comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 75 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato alla FIBIS che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Commissione di Giustizia e Disciplina .
2. L'atto introduttivo deve contenere:
 - a) L'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - c) La nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
 - d) L'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Ad entrambi gli esemplari dell'atto introduttivo deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda. All'esemplare indirizzato alla Commissione di Giustizia e Disciplina deve altresì essere allegata la prova dell'avvenuta consegna dell'atto introduttivo alla parte nei cui confronti è proposta la domanda.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla parte istante ed alla Commissione di Giustizia e Disciplina un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.
5. Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

Articolo 76 – Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono comunicare la nomina alla Commissione di Giustizia e Disciplina entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.75 comma 4..
2. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Commissione di Giustizia e Disciplina trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.
3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.

Articolo 77 – Procedura e deliberazione

1. Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia.
2. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione.
3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

4. Il lodo, deliberato a maggioranza entro 60 giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria FIBIS, in tanti originali quante sono le parti, entro 15 giorni dall'ultima sottoscrizione. La Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti ; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dato atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) la concisa esposizione dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla comunicazione d'indisponibilità. Durante tale periodo i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. Gli atti di istruzione già compiuti non dovranno essere rinnovati. Le dimissioni presentate successivamente alla pronuncia del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla deliberazione stessa.
8. Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso. Nel lodo il Collegio liquida e pone a carico della parte soccombente il compenso per il funzionamento del Collegio. In caso di contestazione il compenso è determinato dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.

Articolo 78 – Impugnabilità ed esecuzione

1. Il lodo arbitrale non è impugnabile, salvo quanto previsto nel Codice di Procedura Civile..
2. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Segreteria federale .
3. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
4. La mancata esecuzione del lodo legittima la parte interessata ad adire direttamente l'autorità giudiziaria statale.

Articolo 79 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale

1. Possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 c.p.c.
2. I componenti del Collegio hanno gli obblighi di astensione di cui al presente regolamento. In caso di mancata astensione le parti interessate possono proporre istanza di ricusazione alla Commissione di Appello Federale secondo quanto previsto dall'art. 46.
3. *I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale*

Articolo 80 – Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport

1. I presupposti, le condizioni e le modalità per avvalersi della suddetta procedura, sono regolati dall'art. 63 dello Statuto, cui ci si rimanda.

TITOLO IX NORME FINALI

Articolo 81 – Norme di attuazione

1. E' istituita la Segreteria degli Organi di Giustizia. La Segreteria collabora in senso tecnico con i giudici federali, conserva le decisioni emesse ed effettua tutte le comunicazioni ordinate.

Articolo 82 – Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 co. 5 lett. 1) dello Statuto CONI entra in vigore dopo **l'approvazione da parte** della Giunta Nazionale del CONI.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Affiliati e Tesserati. Doveri e obblighi
- Art. 2 – Responsabilità disciplinare
- Art. 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione
- Art. 4 – Principio del risultato conseguito sul biliardo

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I – Infrazioni

- Art. 5 – Infrazioni disciplinari
- Art. 6 – Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria
- Art. 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della federazione e degli organi federali
- Art. 8 – Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni
- Art. 9 – Illecito sportivo
- Art. 10 – Doping
- Art. 11 – Manifestazioni atipiche
- Art. 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti
- Art. 13 – Violazione del vincolo sportivo
- Art. 14 – Violazione dei principi fondamentali

CAPO II – Sanzioni

- Art. 15 – Ammonizione
- Art. 16 – Deplorazione
- Art. 17 – Ammenda
- Art. 18 – Inadempimento delle sanzioni pecuniarie
- Art. 19 – Penalizzazioni di punti nelle competizioni a squadre
- Art. 20 – Perdita della gara e altre penalizzazioni
- Art. 21 – Esclusione dal campionato o dal tre manifestazioni del calendario federale
- Art. 22 – Esclusione della partecipazione nell'attività internazionale
- Art. 23 – Sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara, atleti tesserati in genere
- Art. 24 – Modalità di esecuzione delle sanzioni
- Art. 25 – Sospensione

CAPO III – Determinazione delle sanzioni

- Art. 26 – Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Art. 27 – Circostanze aggravanti
- Art. 28 – Concorso di circostanze aggravanti
- Art. 29 – Circostanze attenuanti
- Art. 30 – Concorso di circostanze attenuanti
- Art. 31 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 32 – Valutazione delle circostanze
- Art. 33 – Recidiva
- Art. 34 – Il Casellario Federale

CAPO IV – Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni

Art. 35 – Causa di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni

Art. 36 – Prescrizione

Art. 37 – Amnistia

Art. 38 – Indulto

Art. 39 – Grazia

TITOLO III**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE****CAPO I – I GIUDICI**

Art. 40 – Giurisdizione sportiva

Art. 41 – Riunione e separazione dei procedimenti

Art. 42 – Competenza

Art. 43 – Capacità dei Giudici

Art. 44 – Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

Art. 45 – Astensione

Art. 46 – Ricusazione

CAPO II – IL PROCURATORE FEDERALE

Art. 47 – L'azione disciplinare

Art. 48 – Atto di deferimento

Art. 49 – Archiviazione

CAPO III - L'INCOLPATO

Art. 50 – Assunzione della qualità di incolpato

Art. 51 – Regole generali per l'interrogatorio

Art. 52 – Difensore dell'incolpato

TITOLO IV**IL PROCEDIMENTO CAUTELARE**

Art. 53 – Sospensione cautelare

TITOLO V**IL GIUDIZIO****CAPO I . PROCEDIMENTI DI I GRADO**

Art. 54 – Infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenza generale

Art. 55 – Procedimenti per le infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenze specifiche.

Art. 56 – Commissione di Giustizia e Disciplina

Art. 57 – Commissione di Appello Federale

Art. 57 bis – Competenza funzionale

Art. 58 – Procedimento ordinario davanti agli Organi Collegiali. Celebrazione dell'udienza

Art. 59 – Deliberazione

Art. 60 – Requisiti della deliberazione

TITOLO VI IMPUGNAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 61 – Regole generali
- Art. 62 – Forma e presentazione dell'impugnazione
- Art. 63 – Termini ed estensione dell'impugnazione
- Art. 64 – Inammissibilità dell'impugnazione

CAPO II PROCEDIMENTO IN APPELLO

- Art. 65 – Appello
- Art. 66 – Udienza in appello
- Art. 67 – Ipotesi di nullità della delibera di primo grado
- Art. 68 – Delibera nel giudizio di appello

CAPO III – REVISIONE

- Art. 69 – Casi di revisione
- Art. 70 – Contenuto, soggetti e forma della richiesta
- Art. 71 – Deliberazione di revisione

TITOLO VII RIABILITAZIONE E GRAZIA

- Art. 72 – Procedimento di riabilitazione
- Art. 73 – Procedimento di Grazia

TITOLO VIII – PROCEDIMENTO ARBITRALE

- Art. 74 – Osservanza obbligatoria
- Art. 75 – Procedimento
- Art. 76 - Costituzione del Collegio
- Art. 77 – Procedura e deliberazione
- Art. 78 – Inoppugnabilità ed esecuzione
- Art. 79 - Requisiti per la nomina a componente del collegio arbitrale
- Art. 80 – Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

TITOLO IX NORME FINALI

- Art. 81 – Norme di attuazione
- Art. 82 – Entrata in vigore